DELLA PROPRIETÀ DELLE ACQUE E DELLA NECESSITÀ DI RETTIFICARE LA PRATICA VIGENTE...

Casimiro De Bosio

DELLA

PROPRIETÀ DELLE ACQUE

E DELLA

NECESSITA' DI RETTIFICARE LA PRATICA VIGENTE NEL VENETO CIRCA ALLA DISTINZIONE DI QUELLE IN PUBBLICHE E PRIVATE.

CENNI

DI CASIMIRO DE BOSIO.

Coll' aggiunta dei Testi di Legge

> De rivis ac fluminibus, utrum publici iuris an privati dominii sint, anceps saepe et impedita quaestio est, in foris illa etiam, si ulla unquam, frequentata.
>
> GÜNTHER, *De iure aquarum*

VERONA

LIBRERIA ALLA MINERVA EDITRICE

1858

AVVERTENZA

Di quanta importanza sia la materia delle acque per questo Regno, nissuno è che l'ignori. Innumerevoli questioni nascono tutto giorno in essa; ma è in particolare la proprietà delle acque quella, su cui verto-no le maggiori contestazioni. L'essersi succedute a brevi intervalli tante legislazioni, la veneta, la italica e l'austriaca, è il motivo principale, che regna su questo vitalissimo orgomento, nelle provincie Venete, una deplorabile confusione d' idee e di principj. Se mi basti il tempo e la lena, ho in animo di comporre un Trattato formale sulla proprietà delle acque, sulle investiture, sull'acquedotto coattivo e su tutto in genere il regime delle acque pubbliche e private. Frattanto, ponendo mente allo stato della pratica nel Veneto, e sapendo che ora si agita in alto la revisione e di quella e delle norme di competenza della materia, mi sono indotto a pubblicare nel *Regolatore amministrativa*, in forma di articoli, i seguenti Cenni sulla distinzione delle acque in pubbliche e private. In essi Cenni, lasciando da una parte tutti i

particolari e gli accessorii, mi sono ristretto a toccare i soli punti principali, ch' erano indispensabili a rappresentar l'argomento, a mio giudizio, sotto il vero suo aspetto. Pubblico ora di nuovo questi Cenni, non già perchè contengano cose peregrine; ma perchè credo esser utile, che una questione tanto scabrosa, e certo la più vitale nella materia delle acque, sia pubblicamente discussa; a fine che sia presa da chi si compete, in quel maturo esame ch' esige la sua importanza, e che sia finalmente ordinata in modo, che non vi abbia più luogo in pratica ad oscillazioni ed equivoci.

Verona, Agosto 1858.

I.

Acque e contestazioni sono sinonimi. Tanto la lingua latina, quanto la italiana, esprimono perfettamente questa idea con la parola *rivale*. *Rivales*, dice Ulpiano nel Titolo del Digesto *De aqua quotidiana*, sono coloro, *qui per eumdem rivum aquam ducunt*. Lo stesso ripete Elenio Acrone, nel commentare il verso 444 della Poetica di Orazio. *Rivales dicebantur, qui in agris rivum haberent communem*, e soggiunge: *et propter eum saepe discreparent*. Dal senso proprio si passò al figurato; ed ora la parola *rivale*, che in origine significava un *contente d' acqua*, significa invece un *emulo*, un acerrimo *avversario*.

Ma dove le contestazioni di acque sono più frequenti, è in questa parte settentrionale d' Italia, per l' abbondanza che in essa vi ha di quelle. Era così anche ai tempi de' Romani, come ne attesta Aggeno Urbico, nella sua opera *De controversiis agrorum*, là dove dice: *Hae quaestiones maxime in Gallia togata moventur*.

Quindi è che da noi le legislazioni di tutti i tempi sono

entrate nei più minuti particolari nel regolare gli usi e la polizia delle acque. Senonchè questa materia, quanto è gelosa e delicata, altrettanto è intralciata e scabrosa. Le legislazioni variarono spesso su questo argomento; e la loro interpretazione è anche al giorno d'oggi non di rado diversa nella giurisprudenza e nella dottrina. Anche la legislazione romana, ch'è pure la legislazione-modello, in fatto di acque e di frequente oscura e contraddittoria. Si raccoglie tuttavia frammentariamente da quella, e nominatamente dal Titolo del Digesto *De fluminibus* ecc., che i Romani non consideravano per acque *pubbliche* che i soli fiumi; ed anche di questi dicevano: *Fluminum quaedam publica sunt, quaedam non.* Per *fiumi* poi essi intendevano, come intendiamo anche noi, i corsi d'acqua di maggiore volume, giusta la prima legge dello stesso Titolo: *Flumen a rivo magnitudine discernendum est.*

Anche i Municipii, allorchè si reggevano a Comune, si mostrarono molto gelosi dei loro diritti sulle acque, e questi diritti furono loro confermati nella pace di Costanza.

In Lombardia, i Municipii si mantennero non di rado, eziandio sotto i Visconti e sotto gli Sforza, nel loro possesso; e quando Filippo Maria Visconti volle, nel 1466 avocare al Fisco tutte le acque dei fiumi, surse un malcontento generale, e di là a poco quel decreto dovette essere da lui stesso abolito. Anzi, se taluno dei Duchi di Milano voleva condurre acqua per i suoi usi privati da un fiume appartenente a qualche Municipio, doveva anch'esso chiederne a quello licenza. Così Lodovico il *Moro*, allorchè volle estrarre acqua dal fiume Sesia, di appartenenza allora del Municipio di Novara, ne domandò ed ottenne da questo il permesso, come ci narra Caroelli nelle sue *Concertationes iuris*. Il principio della distinzione delle acque in *pubbliche* e *private* fu conservato in Lombardia eziandio sotto la dominazione spagnuola e quella austriaca, come si ha dal Titolo *De aquis et fluminibus*, delle così dette *Constitutiones Dominii Mediolanensis*, che durarono colà in vigore fino alla sopravvenienza delle leggi italiche.

La Repubblica veneta, dopo che pervenne in possesso de' suoi dominii di terraferma, lasciò sussistere anch'essa per lungo tempo il gius comune, e fu solo nel Febbrajo 1556, *more veneto*, che dichiarò espressamente di pubblica ragione, dal Mincio in qua, tutte le acque di qualunque genere. Ogni più piccolo rigagnolo adunque, ogni cavo, ogni fontanile, anche escavati e scorrenti sui fondi privati, divennero acque *pubbliche*; e chi voleva usarne, o doveva farsi confermare nel loro possesso, se prima l'aveva, o bisognava ne fosse investito *ex novo*. Per tal modo sotto la Repubblica veneta, dal Febbrajo 1556 in poi, più non vi furono acque *private*; e fu certo questa una delle misure più forti di quel Governo, d'altronde tanto mite ed illuminato.

Durò questo stato di cose finchè emanarono le leggi italiche, del 20 aprile 1804 e del 20 maggio 1806, ed il Codice Napoleone, che fu attivato a destra dell'Adige col 1 aprile, ed a sinistra col 1 maggio dello stesso anno 1806.

Il detto Codice, all'articolo 538, parlando dei beni, che sono considerati come pertinenze del Demanio pubblico, annovera tra quelli i *fiumi* e *riviere navigabili od inservienti al trasporto*; e non fa cenno di altre acque.

Col Codice Napoleone furono adunque abolite le leggi venete, giusta le quali tutte le acque erano *pubbliche*, e tornarono anche nel Veneto ad esser *private* quelle che non sono nè fiumi, nè riviere navigabili od inservienti al trasporto.

Finchè durò il Codice Napoleone, erano da intendere in questo senso le altre leggi e regolamenti che fanno cenno di acque pubbliche e private, e specialmente quelle del 20 aprile 1804 e del 20 maggio 1806.

La distinzione dei beni è argomento tutto proprio dei Codici civili, e quindi se la legge 20 maggio 1806, prescrivendo che *nessuno può derivare acque pubbliche senza l'investitura del Governo*, lo fa nel suo Titolo primo, che tratta della *derivazione d'acque da' fiumi, torrenti e canali pubblici*, non si può intendere che mediante questa generica indicazione abbia alterato i prin-

cipii fondamentali sulla proprietà delle acque, ch'erano stati fissati (e pochi giorni prima) dal Codice Napoleone.

Caduto il Regno d'Italia, ed attivato col 1 gennajo 1816 in queste Provincie il Codice Civile austriaco, questo, al § 287, fra' beni pubblici numera anch'esso i *fiumi* e le *riviere;* ma senza limitarli a quelli navigabili od inservienti al trasporto.

Presentemente adunque i soli *fiumi* e le *riviere*, siano esse o no navigabili od atte al trasporto, sono acque pubbliche; e non è lecito di qualificare per tali altri corsi d'acqua, senza ledere le chiare e precise parole della legge. È permesso di dubitare se, sotto l'espressione di *riviere*, nel senso del nostro Codice civile, siano compresi eziandio i *torrenti*, a cui accenna la legge 20 maggio 1806. Noi non lo crediamo; ma si abbondi pure, e si annoverino tra quelle. Quanto ai *canali*, anch'essi menzionati dalla suddetta legge, se sono di proprietà erariale, ossia se furono escavati od altrimenti acquistati dallo Stato (in questo senso solo è da intendere la espressione di *canali pubblici*, usata da essa legge), è naturale che la loro acqua pure sia pubblica, e che per derivarla occorra il consenso governativo.

Non sono concordi fra loro i geografi sul significato da dare alle parole *fiumi* e *riviere*: alcuni le usano promiscuamente; altri danno una maggiore portata e un più lungo corso ai *fiumi;* altri invece alle *riviere*. In mezzo a questa divergenza di opinioni, tutti convengono tuttavia: 1. che i *fiumi* e le *riviere* sono corsi naturali di acque; 2. che, affinchè un corso d'acqua meriti il nome di fiume o di riviera, deve avere un volume d'acqua di certa entità: e questo è altresì quello che nel linguaggio comune si ritiene generalmente.

I *canali*, essendo corsi d'acqua *artificiali*, non sono come tali, nè pubblici, nè privati; ma appartengono allo Stato, se fatti da quello, e sono dei privati, se costruiti od escavati da questi. — I rigagnoli poi, l'acqua che dai campi scorre nei fossi comuni o lungo le strade, ed in generale tutti i piccoli condotti di pochi quadretti d'acqua, da nessuno sono detti

fiumi o *riviere*: e sarebbe far violenza alla natura delle cose volerli ciononostante ritenere per acque pubbliche.

Meno poi di tutto possono considerarsi come tali le acque che un privato si procura artifizialmente sui proprii fondi, escavandole, qualunque sia il loro volume; poichè esse sono in certo modo un prodotto della sua industria; e, se non le avesse egli fatte scaturire, non sarebbero nè sue, nè di altri. Ma appunto perchè sono acque di chi le ha escavate, non si può altresì impedirgli di venderle o di concederle altrimenti ai possessori inferiori, i quali possono alla lor volta trasmetterle in egual modo a terzi. La stessa facoltà non può essere tolta altresì al proprietario delle fontane naturali, perchè anche queste appartengono al fondo da cui scaturiscono. Egli è appunto perchè trattasi di acque *private*, che l'art. 12 della stessa legge 20 maggio 1806 contempla il caso di ragioni che possono competere a terzi sulle acque nascenti sui fondi privati, e medesimamente il § 497 del vigente Codice Civile parla del diritto che altri può avere *di derivare l'acqua dal fondo altrui nel proprio*.

Per tal modo siffatte acque continuano a restare *private*, anche quando sono uscite dal fondo in cui furono escavate o nascono naturalmente, e passano sopra altri fondi privati, poichè sarebbe un assurdo, che uscendo da quel fondo cambiassero per questo solo natura, e diventassero tutto ad un tratto, quasi per incanto, acque pubbliche.

II.

Fu chi sostenne che anche al presente non tutti i *fiumi* e le *riviere* siano acque *pubbliche*; ma solo quelli *navigabili od atti al trasporto*, come fissava il Codice Napoleone. Noi non andremo tanto innanzi, ma ammettiamo invece che parlando il Codice Civile dei *fiumi e riviere* in genere, senza altre di-

stinzioni, tutti al presente sono acque *pubbliche*, qualunque sia la loro destinazione e portata.

Abbiamo altresì accennato che sebbene noi non crediamo che sotto la denominazione di *riviere* siano compresi anche i *torrenti*, a cui allude il Regolamento 20 maggio 1806 (nel testo tedesco del Codice Civile le riviere sono dette *Ströme*, e *Strom* in Austria è chiamato, per la sua grandezza, il solo Danubio, *Donaustrom*) (1) pure, per largheggiare, non vogliamo far questione di questo, e concediamo che anche i *torrenti*, se così si voglia, siano acque *pubbliche*, come lo sono per l'articolo 420 del Codice Sardo.

Dei *Canali*, lo abbiamo detto, non può esservi discussione; chi li ha fatti o li ha acquistati, ne è il proprietario, e non altri; e quindi sono *pubblici* quelli soli che lo Stato ha escavati, o che gli pervennero altrimenti in dominio. Gli altri tutti sono *privati*.

Sebbene nè l'imperante Codice Civile, nè il Regolamento 20 maggio 1806, nè altre leggi parlino dei *laghi*, diremo che anche questi sono acque *pubbliche*, se servono di serbatojo, o se siano altrimenti attraversati da fiumi, come lo sono i laghi di Como, d'Iseo e di Garda; perchè in tal caso sono anch'essi una continuazione dei fiumi, e formano un tutto con quelli.

Ricapitolando le cose dette di sopra, sono pertanto acque pubbliche: i *fiumi* e le *riviere*; i *canali* fatti od acquistati dallo Stato, i *laghi* che sono una continuazione dei fiumi, e per esuberanza, eziandio i *torrenti*. Nessuno ci obbietterà di avere noi ommesso una sola delle acque *pubbliche*, menzionate come tali dalle leggi e dai regolamenti, essendo noi andati anzi più in là di questi e di quelle. La cerchia adunque di tali acque è chiusa con quelle da noi accennate; e sarebbe quindi un arbitrio il voler considerare per *pubbliche* altre acque non contemplate per tali dalla vigente legislazione.

(1) Anche nella traduzione ufficiale latina del Codice Civile austriaco Ströme è tradotto per *fluvii*, e non per *torrentes*

Questi principj, che sono altrettanto chiari quanto conformi allo spirito ed alla lettera delle leggi e dei regolamenti, sono altresì quelli che in Lombardia vengono generalmente osservati; ed ivi nessuno qualifica per *pubbliche* altre acque da quelle testè indicate.

Ma possiamo noi dire che altrettanto sia nel Veneto? Se badiamo alla pratica, pur troppo dobbiamo dire il contrario. Vi ha in queste provincie una facilità, difficile veramente a comprendersi, di dichiarar *pubbliche*, acque a cui dalle leggi non è impresso per nulla siffatto carattere; cosicchè, se si eccettuino gli stillicidj, i pozzi e le cisterne, e le acque *scavate* sui fondi privati, e, ben inteso, *finchè sono su quelli dove sorgono*, tutte le altre vuolsi per viva forza che abbiano la marca di acque *pubbliche*. Per tal modo noi siamo ricondotti, pressochè per intiero, ai tempi veneti, e nulla giova che le leggi italiche, il Codice Napoleone, e quello vigente abbiano riservato al dominio pubblico (come ragione vuole) le sole acque di maggiore importanza.

È da notare che la pratica nel Veneto intorno alla presente materia non fu sempre la stessa. Nei primordi della ristorazione austriaca, quando fresche erano ancora le idee dell'amministrazione italica, si andava molto a rilento a dichiarar *pubbliche* le acque. A poco a poco poi, cancellandosi le rimembranze di quell'epoca, e crescendo il numero delle questioni, e in tutte queste producendosi investiture venete (perchè quel Governo ne concedeva, come fu accennato, su tutte le acque); s'incominciò a fare il seguente ragionamento: le investiture sono atti di pubblica amministrazione; le loro infrazioni adunque devono essere represse, e le questioni che nascono su quelle, sono da decidere dalla Pubblica Amministrazione che le ha concesse. E siccome la competenza amministrativa non avrebbe potuto esercitarsi, se quelle acque fossero state ciononostante *private*; così per salvare essa competenza si fece un passo di più, e si qualificarono a dirittura per *pubbliche* tutte quelle acque che erano *investite*, senza badare ad altro.

terati, che quando se ne offerse il destro, un bel giorno si tornò di nuovo all'antico vezzo.

Ciò avvenne con una nuova dilucidazione del 1852 (1), dal cui tenore si desume ch'essa fu provocata da un'autorità tecnica, che fece in quella prevalere le proprie idee. Veramente, quando noi vediamo questioni puramente legali, e della portata e scabrosità della presente, essere trattate da chi attende ad una professione affatto diversa, non possiamo, già per questo solo, non metterci in guardia e in sospetto contro le dottrine da tal parte accampate.

Ma delle disposizioni e motivazioni contenute nella suddetta dilucidazione tratteremo in un susseguente articolo; e siccome nella presente materia sono involti interessi della più alta importanza, così ci permetteremo altresì di contrapporvi quelle considerazioni che l'indole dell'argomento e un attento studio delle varie parti della legislazione civile ed amministrativa saranno per suggerirci.

III.

Nella Declaratoria 1852, citata nell'antecedente articolo, ed i cui principj servono oggidì in pratica di scorta per decidere quali acque siano pubbliche e quali private, dopo esser fatta una giusta distinzione tra le infrazioni delle investiture e le questioni di acque propriamente dette, è combattuto l'errore di coloro che credono doversi anche oggidì determinare il carattere pubblico o privato delle acque giusta l'art. 538 del Codice Napoleone; e ciò perchè quel Codice non è più in vigore.

Intorno a questo non c'è che dire; ma la Declaratoria

(1) Diramata colla Circolare a stampa, 28 ottobre 1854, n.° 7060, dell'I. R. Direzione veneta delle Pubbliche Costruzioni.

tecnica va più innanzi, e dice che stando anche allo stesso Codice Napoleone, tutti i *fiumi e torrenti* (essa li ritiene sinonimi di *riviere*) sono *pubblici*, perchè gli tutti *atti a trasporto*, per lo meno a quello delle *taglie*, e perchè d'altronde, come tali, non sono suscettibili, a suo dire, di proprietà privata. — Finchè si trattasse dei soli *torrenti* (dei *fiumi* non vi può essere oggidì questione, come fu già detto, per il § 287 del vigente Codice Civile), noi non disputeremmo, per ciò che abbiamo già accennato negli articoli antecedenti; ma se con ciò si volesse dire, come sembrerebbe, che un'acqua per essere atta al trasporto non fosse suscettibile di proprietà privata, e che dovesse per questo solo ritenersi anche oggidì per *pubblica;* diremo che ciò sarebbe un grave errore, nello stato attuale della nostra legislazione Abbandonando ogni altro ragionamento, noteremo soltanto, che non una declaratoria, una ordinanza, o un regolamento qualunque emanato da Autorità subalterne; ma una *Legge* formale stanziata dal Sommo Imperante, cioè quella Forestale, del 3 decembre 1852, ha stabilito il principio contrario. Ivi infatti, dopo di avere fissato al § 24 il diritto di passaggio sui fondi altrui per la condotta dei legnami, e detto al successivo § 26, che *qualora pel trasporto del legname si renda indispensabile l'uso di acque* private, *si procederà a sensi del* § 24. Un'acqua adunque può esser *privata*, sebbene serva al trasporto. — Si dirà che la Legge Forestale 1852 non fu ancora pubblicata nel Regno Lombardo-Veneto. A ciò risponderemo, che il Codice Civile vale per tutte le altre parti dell'Impero; e che qui non si tratta che di una interpretazione di quello; e che non si può interpretarlo in Stiria e in Tirolo in un modo, ed in un altro tutto affatto differente nel Veneto.

Ma seguiamo l'Autorità tecnica nei ragionamenti legali della sua Declaratoria; anzi, per maggior fedeltà, lasciamo che parli essa Ecco adunque le sue parole: *S'accorse però lo stesso Governo italico che bisognava, secondo il principio suesposto del suo Codice* (quello cioè che sono beni pubblici tutte le parti del territorio non suscettibili di proprietà privata) *definire quali*

acque potessero essere suscettibili di privata proprietà, o piuttosto di uso privato: e perciò nel citato reale Decreto 20 maggio 1806 all'art. 12 stabilì « *che è permesso scavare sorgenti nel proprio fondo e condurle pel medesimo, salvo il disposto dall' altra legge 20 aprile 1804* » (*cioè in quanto l'escavo non fosse dannoso ai vicini fiumi e canali*) « *e salve le ragioni che possono competere al terzo* » (*cioè salvi i casi in cui siavi in qualsivoglia modo lesi i riguardi pubblici ed i diritti dei terzi*).

Come si scorge dunque, vorrebbesi che nell'articolo 12 del Regolamento 20 maggio 1806 fosse inchiusa tutta la dottrina legale intorno alla categoria delle acque *private*, e che il detto articolo completi pienamente, rispetto a quelle, l'art. 538 del Codice Napoleone e il § 287 del vigente Codice Austriaco, che non parlano che delle acque *pubbliche*.

A dir vero, per quanto ci siamo distillato il cervello, noi non siamo giunti ancora a trovare la chiave di questo ragionamento. Dove stabilisce, di grazia, il detto articolo 12 del Regolamento 20 maggio 1806, quali acque siano *private*? Esso non fa il benchè menomo cenno di questo. Se determina ch'è *permesso a ciascuno di escavare sorgenti nel proprio fondo, e condurle pel medesimo, salvo ecc.*, s'intende per se, ed ognuno capisce, che quelle sorgenti debbono appartenere ed appartengono al proprietario dello stesso fondo: ma si può egli sostenere che da ciò debba concludersi, che, perchè quell'articolo non accenna ad altre acque private, non n'esistano di nessuna altra specie? Per poco che si rifletta, è impossibile il non comprendere che qui fu preso un' abbaglio.

Se si considera di fatto tutta la economia del Regolamento 20 maggio 1806, si scorge a colpo d'occhio, come risulta dal suo stesso proemio, ch'esso non aveva altro oggetto che quello di disciplinare le varie specie di condotta delle acque per irrigazioni, opifici ecc.; e quindi tratta della derivazione da' fiumi, torrenti e canali pubblici; della derivazione da sorgenti, che ciascuno può fare sui propri fondi; di quella attraverso i fondi altrui, e della condotta infine di acque nei

canali pubblici, introducendole in quelli, ed estraendole inferiormente dai medesimi. Questo era l'unico oggetto del Regolamento indicato, e non quello altresì di enumerare e fissare categoricamente, e in via di legge, quali acque fossero pubbliche o private; del che esso menomamente non si occupa in nessuno de' suoi articoli, eziandio nel 12.°

Anche quando si compilò la Legge sulle acque, del 20 aprile 1804 (chi scrive ha sott'occhio copia dei relativi processi verbali del Corpo Legislativo della già Repubblica Italiana), si discusse a lungo se si dovesse o no dichiarare in quella quali acque fossero pubbliche e quali private; ma si conchiuse infine che questo era argomento da fissare nel futuro Codice Civile, e quindi lo si riserbò a quello. Se quando non era ancora uscito siffatto Codice, pur si volle che questo argomento fosse regolato da quello, com'è supponibile che due anni dopo, cioè nel 1806, quando quel Codice Civile era già bello e fatto, si volesse tornare a stabilire con un Regolamento amministrativo una distinzione di acque che quel Codice aveva ormai stabilita?

Ma interrompiamo le nostre considerazioni, e ripigliamo invece il filo della citata declaratoria: *dunque*, continua essa, *anche per le italiche leggi e precipuamente per il citato articolo della legge 20 maggio 1806, la libertà del privato di valersi delle acque senza ingerenza della R. Amministrazione si circoscrive a quelle che scaturiscono da sorgenti escavate (non già naturali), ed alla condotta di queste acque per qualunque modo ed uso, ma sempre nel proprio fondo; mentre da questo fondo sortite le acque, cessa espressamente nel privato la libertà di usarne a suo beneplacito, senza dipendenza della R. Amministrazione; accordando la legge siffatta libertà circoscritta espressamente al fondo medesimo, oltrepassato il quale cotal libertà va a cessare, e vanno le acque a riescire soggette alla dipendenza della R. Amministrazione.*

Si vuole dunque che l'art. 12 del Regolamento 20 maggio 1806, dopo di aver dato facoltà ai privati di escavare sorgenti sul proprio fondo, permetta loro di condurre per

quello solo tali sorgenti *escavate*, e se ne tira la conseguenza: 1.° che i privati non abbiano diritto di condurre pel loro fondo eziandio le sorgenti *naturali*, 2.° che non potendo i proprietarj condurre quelle *escavate* fuorchè pel loro fondo, uscite che queste ne siano, cessi ogni loro ingerenza sulle medesime, e che quindi diventino a dirittura di proprietà dell'Amministrazione, ossia pubbliche.

Si pretende pertanto con questo ragionamento di spogliare pacificamente delle sorgenti *naturali* i possessori dei fondi in cui nascono; e così delle acque *naturali*, come delle *artifiziali*, ossia *escavate*, tutti i possessori dei fondi inferiori su cui quelle passano dopo essere uscite dal fondo in cui sorgono; e per tal modo, a poco a poco, a forza d'interpretazioni, non i soli *fiumi* e le *riviere*, come stabiliscono chiaramente e tassativamente i Codici Civili, ma *tutte le acque* sarebbero *pubbliche*, tranne le sole *escavate* sui fondi privati, ed anche queste, come già si disse, solo finchè sono sul fondo ove sorgono.

Esaminiamo ora se simili teorie abbiano fondamento e radice, astraendo eziandio dal principio generale stabilito dal Gius comune, e da tutti i Codici Civili moderni, i quali unanimi vogliono, come insegna ragione, che tutto ciò che nasce, artifizialmente o naturalmente, sopra un fondo, sia erba, alberi, frutti, o qualunque altra cosa, appartenga al proprietario di quello; e staremo per ora al solo art. 12 del Regolamento 20 maggio 1806, da cui si vogliono dedurre le gravi conseguenze che abbiamo veduto.

Ora, è poi vero che il suddetto articolo dica quello che gli si fa dire? Un esame anche solo superficiale ci persuaderà del contrario.

E un errore innanzi tutto, il credere, che quell'articolo abbia dato al proprietario di un fondo la facoltà di condurre per quello le sole sorgenti *artificiali*, ossia *escavate*, che anzi esso gli da il permesso di condurre in genere qualunque sorgente, e quindi anche le *naturali*. Se ivi si legge ch'è *permesso a ciascuno di escavare sorgenti nel proprio fondo e condurle*

pel medesimo, che altro significa questo, senonchè *a ciascuno è permesso di escavare e di condurre sorgenti nel proprio fondo?* Un costrutto non e forse eguale all'altro? Lo lasciamo giudicare a qualunque grammatico Dov'è dunque qui la esclusione delle sorgenti *naturali*? E che ragione, buon Dio, vi sarebbe di fare una differenza tra quelle e le *artificiali*, se tutte sorgono sugli stessi fondi privati, e se tutte appartengono a quelli?

Si ponga mente altresì, che l'art. 12 del Regolamento 20 maggio 1806 e l'unico del Titolo II, e che quel Titolo tratta, come indica la sua intestazione, della *derivazione d'acque da sorgenti*, in genere, e non dalle sole sorgenti *artificiali*.

Ma si vuole una prova materiale e diretta che la legislazione italica non ha mai stabilito lo strano principio d'impedire ai privati di regolare entro i loro fondi eziandio il corso delle acque *naturalmente* nascenti in quelli? Si esamini l'art. 641 del Codice Napoleone; ivi è detto: *Quegli che ha una sorgente nel suo fondo può usarne ad arbitrio, salvo il diritto che potesse avere acquistato il proprietario del fondo inferiore in forza di un titolo o della prescrizione*. Qui si parla di sorgenti in genere, e non si distinguono menomamente quelle *artificiali* dalle *naturali*; ed a chi ha una sorgente qualunque nel suo fondo, è data facoltà di *usarne ad arbitrio*, salvo solo i diritti dei terzi; ch'è quanto dire, che *tutte* le sorgenti nascenti sui fondi privati, per il Codice Napoleone, erano *proprietà privata*, come si ha eziandio dal successivo art. 643 dello stesso Codice, dov'è parlato espressamente, e pure in genere, del *proprietario della sorgente*.

Che cosa hanno fatto i compilatori del Regolamento 20 maggio 1806, se non ritenere all'art. 12 di quello gli stessi principj, già conformi alla legislazione romana ed alla preesistente lombarda, e da cui d'altronde sarebbe stato ben singolare ch'essi si fossero dipartiti, fresca com'era a quel tempo la pubblicazione del Codice Napoleone? Sia pertanto che si consideri quell'articolo in sè stesso, sia che lo si raffronti colla rimanente legislazione civile italica, è impossibile il sostenere

che per esso le sorgenti *naturali* nascenti nei fondi privati non fossero, non siano anch' esse *proprietà privata*, come quelle *artifiziali*.

Messo questo punto, come ne pare, fuori di contingenza, resta ora di esaminare, se per lo stesso art. 12 del Regolamento 20 maggio 1806, che permette a ciascuno di escavare sorgenti *nel proprio fondo* e di condurle per *quello*, si possa dedurne, secondo i principj di una sana ermeneutica legale, come niente fosse e niente sia, che tutte le sorgenti, uscite che sono dal fondo privato su cui nascono, diventino senz' altro acque pubbliche.

Ma di ciò tratteremo un'altra volta; nel frattempo proporremo alla meditazione dei nostri lettori il semplice quesito: se quel Regolamento, per salvare il carattere privato delle acque, avrebbe invece dovuto dire, ch' *è permesso a ciascuno di escavare e condurre sorgenti, tanto sul fondo proprio, quanto su quello degli altri?*

IV.

Se la circolare 28 ottobre 1852 debba intendersi come suona letteralmente e come in pratica è applicata (1), è facile vedere a quali singolari conseguenze condurrebbe.

Infatti, se fosse vero, che uscita l'acqua di una sorgente dal fondo privato in cui nasce, per questo solo diventasse *pubblica*, senza riguardo ad altre circostanze, ne avverrebbe in primo luogo, che la proprietà di quell' acqua sarebbe soggetta

(1) Un esempio recente ne offre una celebre contestazione, che si agita presentemente nella provincia di Verona, e che risguarda acque nascenti e scorrenti su fondi privati, dalla loro origine fino al loro ricapito nel fiume Tartaro, e che ciò nonostante, senza essere nè fiumi nè rivi, si dichiararono a dirittura acque *pubbliche* in base alla declaratoria suddetta.

a tutte le variazioni accidentali che sopravvenissero nella consistenza di quel fondo. Se quindi il proprietario di una tenuta di cento campi, su cui scaturisce una sorgente, ne acquistasse altri 100 di attigui, l'acqua che prima su questi ultimi sarebbe stata *pubblica*, diventerebbe *privata*. Viceversa, se il fondo, da 100 campi ch'era prima, per vendita od altro, venisse ridotto a 50, l'acqua cambierebbe nuovamente padrone, e se per lo addietro era *privata* per 100 campi, lo sarebbe in seguito per la sola metà di quelli. Ciò si verificherebbe di frequente, in particolare nelle divisioni di famiglia.

Ma che si potrebbe pensare di una proprietà che starebbe nell'arbitrio dei privati di allargare o restringere a loro piacere, e che dipenderebbe da circostanze affatto accidentali? O si vorrebbe forse che la pubblica Amministrazione dovesse assumere la mappa di tutti i fondi in cui nascono sorgenti, per tener dietro alle eventuali loro variazioni?

L'articolo 12 del Regolamento 20 maggio 1806, nel determinare ch'è *permesso a ciascuno di escavare sorgenti nel proprio fondo e condurle pel medesimo*, non esclude nissun proprietario di fondi; ma li abbraccia anzi espressamente tutti, com'è chiaro dalle parole *è permesso a ciascuno*. Non è adunque il solo proprietario del fondo su cui nasce la *sorgente*, quello a cui detto articolo attribuisca il diritto di *condurla pel proprio fondo*. Appena la *sorgente* è uscita dal primo fondo e passa sopra un fondo inferiore, anche il proprietario di questo può condurla dove vuole, salve solo le limitazioni prescritte dall'articolo stesso.

Nè si potrebbe obbiettare che l'idea della *sorgente*, di cui parla esso articolo, svanisca, quando questa si allontani dal sito ove nasce, e che quindi restino esclusi i proprietarj dei fondi inferiori; perchè è palmare che per *sorgente* l'accennato articolo intende le acque che provengono da quella, e non già la sorgente in sè stessa.

Se ciò non c'indicasse già il buon senso, lo si desumerebbe tuttavia dall'oggetto stesso del Titolo II del Regolamento

20 maggio 1806, in cui sta l'articolo in discorso; il quale oggetto è, come fu accennato, la *derivazione d'acque da sorgenti.*

La parola *derivazione* porta necessariamente con sè l'idea della presa dell'acqua in un punto, e della sua condotta ad un altro, e quindi il suo allontanamento dalla sorgente, ch'è il sito della presa; e come nella *derivazione d'acque da' fiumi torrenti e canali pubblici*, di cui tratta il Titolo I, non è prescritto alcun termine fisso alla condotta, così non lo è nemmeno nella *derivazione d'acque da sorgenti*, di cui si occupa il Titolo II

La *derivazione d'acque da sorgenti* si può adunque fare dai rispettivi proprietarj, tanto sul fondo su cui quelle nascono, quanto sui fondi inferiori, senza necessità del permesso governativo; perchè questo permesso è prescritto soltanto per le acque contemplate dal Titolo I, ossia per quelle derivanti da' *fiumi, torrenti e canali pubblici*, e non lo è invece, per l'art 12 del Regolamento 20 maggio 1806, per quelle provenienti da *sorgenti.*

Se ciò non fosse, ci sarebbe una lacuna sensibilissima nel detto Regolamento, perchè alla *derivazione delle acque da' fiumi, torrenti e canali pubblici* esso avrebbe provveduto nel Titolo I, senza alcun limite, e per la *derivazione d'acque da sorgenti* non avrebbe invece pensato che al fondo su cui nascono, dimenticando tutti gl'inferiori; nè a ciò supplirebbe il Titolo III, che tratta soltanto della *condotta d'acque per gli altrui fondi.*

L'articolo 644 del Codice Napoleone attribuisce anch'esso a quello il cui fondo è attraversato da un'acqua, che non sia del Demanio pubblico a senso del precedente articolo 538, la facoltà *di servirsene nell'intervallo in cui essa vi trascorre*. Coll'articolo 12 del Regolamento 20 maggio 1806 si è appunto sanzionato lo stesso principio, che è d'altronde pienamente conforme alla ragione.

A ciò pure accenna, come fu già indicato, lo stesso articolo, prescrivendo che siano *salve le ragioni che possono competere al terzo*. Allorchè nel Consiglio di Stato del già Regno d'Italia

si discusse il progetto del Regolamento 20 maggio 1806, nacque contestazione su quella clausola; poichè a taluno (1) sembrava che, ammettendola, nissuno fosse più per aprire sorgenti: ma essendosi da altri risposto, (2) che vi potevano essere di mezzo convenzioni, e che queste erano da rispettare la clausola fu mantenuta; ed essa indica manifestamente che trattasi di acque *private*.

Lo stesso è da inferire dal già citato § 497 del vigente Codice Civile, il quale contempla il caso che taluno, cioè il possessore di un fondo inferiore, abbia *il diritto di derivare l'acqua dal fondo altrui nel proprio*. Anche qui si tratta, come non vi ha dubbio, di titoli e di acque *private*, e non è fatta distinzione tra un fondo e l'altro, e tra sorgenti naturali o escavate.

Ancora più esplicito è il § 854 dello stesso Codice Civile, che così è concepito:

I solchi, le siepi morte o vive, gli steccati, i muri, I RIVI DI PRIVATA RAGIONE, I CANALI, *gli spazj vuoti e simili separazioni ch'esistono tra fondi vicini, si considerano come proprietà comune, a meno che non ci siano stemmi, inscrizioni o altri contrassegni ed altri mezzi di prova che dimostrino il contrario.*

Come si vede, il principio della proprietà privata dei rivi e dei canali che scorrono tra fondi appartenenti a diversi padroni, è qui proclamato nel modo più ampio; e per tutto il corso di essi rivi e canali, e senza distinzione delle sorgenti da cui quelli derivano e dei fondi che attraversano.

Che se i rivi e i canali sono proprietà comune dei possessori dei fondi tra cui esistono, vi può egli esser dubbio che se passano sui fondi dello stesso proprietario, non siano proprietà esclusiva di questo? In amendue i casi, essi sono in qualunque modo proprietà privata.

E bensì vero che il citato § 854 dice *rivi di privata ra-*

(1) Al Ministro delle Finanze Brina
(2) Dal Consigliere di Stato Guicciardi

gione; ma che altro possono essere questi, se non quelli che non sono nè *fiumi* nè *riviere*, i quali soli, tra le acque, per il § 287 dello stesso Codice sono *beni pubblici?* Il testo tedesco dice *Privat-Bäche*, e la traduzione ufficiale latina *rivi privati*, il che ancor meglio spiega che per questa espressione la legge ha inteso di parlare delle acque che sono il contrapposto di quelle *pubbliche*, cioè dei *fiumi e riviere*, mentovati dall'accennato § 287. Così la intendono altresì i commentatori del Codice Civile, che si occuparono di questo argomento. Veggasi fra gli altri Wildner, *Diritto dell'acquedotto, Vienna* 1838, § 10.

Il § 854 del Codice Civile austriaco è ancora più favorevole alla *proprietà* privata delle acque, che l'articolo 644 del Codice Napoleone, che parla del solo *uso*; e come questo Codice esclude dall'uso privato le sole acque ivi espressamente dichiarate di appartenenza del Demanio pubblico, così fa eziandio il Codice austriaco, allorchè parla di *rivi di privata ragione*, in confronto di altre acque.

Pienamente consona a questi principj è la Sovrana Risoluzione 4 maggio 1833, che stabilì che non si possa pretendere una giustificazione o legittimazione sull'uso di *acque sorgenti* e *scorrenti nei fondi privati*. Anch'essa non distingue tra il fondo in cui nasce l'acqua e i fondi inferiori, anch'essa non fa differenza fra le acque sorgenti naturalmente, e quelle che sono fatte scaturire coll'arte. Purchè un'acqua sorga e scorra sopra *fondi privati*, per essa Sovrana Risoluzione è un'acqua privata, e resta escluso ogni altro esame. E lo stesso determina l'Aulico Decreto 16 giugno 1839.

V.

È manifesto adunque essere erronea la distinzione fatta dalla declaratoria 1852 fra le acque derivanti da sorgenti artificiali e quelle nascenti naturalmente. Sarebbe del pari assurdo, se quella declaratoria intendesse che fossero private simili acque solo finchè sono sul fondo nel quale sorgono, e che non lo fossero medesimamente sui fondi privati inferiori. La regola sacrosanta del Gius romano, *portio agri videtur aqua viva*, fu mantenuta dalla legislazione italica, ed essa è pienamente in vigore eziandio sotto quella presente.

Le contestazioni che nascono nel Veneto, contemplano per lo più acque nascenti ed indi scorrenti sui fondi privati. Interessa adunque innanzi tutto, che le norme fissate dal nostro Codice Civile e dalla sullodata Sovrana Risoluzione circa alla proprietà di tali acque, non siano alterate da erronee interpretazioni e dalla pratica, come pur troppo lo vediamo, non di rado. La proprietà privata di tali acque è stabilita, nel modo più ampio e più chiaro, non vi dovrebbero quindi essere più equivoci su questo punto.

Fa senso altresì il vedere, che mentre nella Lombardia e nella Venezia vigono le stesse leggi amministrative e lo stesso Codice Civile, vi sia tanta discrepanza nel modo di decidere le contestazioni che sorgono sulla proprietà delle acque. Quella delle due pratiche la quale non è consona alle norme vigenti, è da raddrizzare; e non vi hanno da essere siffatte dissonanze.

Ma se sono indubbiamente *private* le acque che nascono e scorrono sui fondi privati, sarà egli per questo vero che abbiansi da ritenere per *pubbliche* tutte le altre acque, come accenna la Declaratoria 1852?

Rispondiamo semplicemente, che quali acque siano pubbliche, lo ha stabilito espressamente e tassativamente il Codice

Civile, e che questo al suo § 287 ha dichiarato per tali i soli *fiumi e riviere*. A questo paragrafo nulla è da aggiungere e nulla da levare. Nelle contestazioni adunque che nascono, tutta la questione si riduce a sapere, se si tratti di un *fiume* o d'una *riviera*, oppure di un'altra acqua; se è un'altra acqua, la questione è terminata ed essa è privata. Coi ragionamenti e con le induzioni non si spazza via il citato paragrafo del Codice; e se non si vuole creare il caos, e sostituire alla volontà espressa della legge l'arbitrio dell'uomo, a quello e puramente e semplicemente da stare.

Vi ha in questo regno una quantità di piccole acque, che scaturiscono da sorgenti fra i monti ed in siti dirupati ed alpestri, che non appartengono a nessuno. Se queste acque scendendo naturalmente dalle alture entrano in qualche fondo privato diventano proprietà del possessore di quello. Lo stesso, succede, se questo va a raccoglierle in quei siti e le conduce sul suo possesso; perchè non sono nè fiumi, nè riviere, ma acque che cedono al primo occupante.

Per citare un esempio, nella valle di Caprino, provincia di Verona, vi hanno di simili acque, che discese dalle pendici sono raccolte dai proprietarj della pianura in un condotto comune; e sebbene tutta l'acqua così riunita non arrivi a un mezzo quadretto, tuttavia anche al giorno d'oggi si pretende da quei proprietarj che legittimino il loro uso, e s'intende di poterlo disciplinare in base alle vecchie loro investiture, impartite sotto l'impero della veneta legislazione.

Medesimamente vi sono nel Veneto non poche roggie, derivanti acque da fiumi o torrenti, state escavate dai Comuni a tempi antichissimi, e molto prima della legislazione veneta del 1556, cioè a un tempo che ognuno poteva condurre ezandio acque pubbliche senza bisogno di permessi, e che sempre furono e sono mantenute esclusivamente da essi Comuni o dai privati. Anche queste acque dovrebbonsi ritenere per private, come si riteogono generalmente in Lombardia; ma nel Veneto, se nascono contestazioni sul loro uso fra i privati,

quand' anche non ci entrino per nulla riguardi pubblici, la pubblica amministrazione si crede tuttavia competente a giudicarne, come altresì a dare nuove investiture. Ricorderemo qui la sola *roggia comunale di Scho*, che ha un volume d'acqua di appena un quadretto, e sulla quale nascono quotidianamente questioni fra gli utenti, che si decidono in via amministrativa, con esclusione assoluta del potere giudiziario.

La materia delle acque è tanto vasta, che si sono scritti su quella migliaja di volumi ed altrettanti se ne potrebbero forse scrivere anche al giorno d'oggi. Sono specialmente i Francesi quelli che si sfogano presentemente in essa. Con questi cenni adunque noi non intendiamo naturalmente di esaurirla, ma ci basta di avere solo additato il bisogno di correggere in alcuni punti la pratica ora vigente nel Veneto, che sente certo ancora troppo del rigido.

VI.

Volendo esaminar perchè nel Veneto la pubblica amministrazione così difficilmente s'induca a dichiarare private le acque, non è lecito innanzi tutto di pensare che si miri con ciò a favorire l'intereresse pecuniario dello Stato; sia perchè in simile materia a quello non si può aver riguardo, sia perchè meschini sono i redditi che il Tesoro percepisce dalle concessioni di acque.

Sarebbe altresì ridicolo di supporre, che in ciò vi fosse la vanità puerile di allargare le proprie attribuzioni e il desiderio di estendere la propria influenza.

Un pensiero più nobile siede certamente in cima a questa pratica, prescindendo eziandio dal vario modo d'intendere le leggi e i regolamenti, e dalla difficoltà di emanciparsi interamente dalle tradizioni di una legislazione che durò per secoli

nelle Provincie Venete, e i titoli sorti sotto la quale s'incontrano ad ogni istante nelle odierne contestazioni.

Si pensa adunque da molti, che il principio stabilito dalla Legislazione veneta della pubblicità di tutte le acque sia il più utile al corpo sociale; perchè in tal modo, se un privato proprietario di acque non ne vuol far uso egli stesso, o trascura di trarne partito, l'Amministrazione e nella possibilità di concederle ella ad altri; e in questa guisa sono utilizzate altresì quelle acque che altrimenti non lo sarebbero punto.

Intorno a ciò diremo che se senza dubbio è da desiderare che tutte le acque siano il più possibile e nel miglior modo utilizzate, non è per questo da metter mano nella proprietà privata. Se fosse lecito di spogliare un privato delle sue acque, perchè ne ha di sovrabbondanti a' suoi bisogni, o perchè non ne fa altrimenti alcun uso; per lo stesso principio si dovrebbe poter privare de' suoi denari anche il ricco che li tenesse oziosi ne' suoi scrigni. Con ciò si sanzionerebbe nella materia delle acque un perfetto comunismo. L'esempio della Repubblica Veneta è forse unico al mondo, e l'imitarlo sarebbe troppo alieno dalle idee e dai costumi della civiltà presente.

Vi fu chi tenne una via mezzana, proponendo che in tali casi si ammettesse la espropriazione verso compenso. Ciò sarebbe certo manco male; ma anche questo mezzo presenterebbe non pochi nè lievi inconvenienti, facili a indovinarsi; perlocchè il meglio di tutto è di abbandonare simili cure alla libera volontà delle parti ed alle private contrattazioni, come generalmente si usa.

Vi ha eziandio di quelli che opinano in buona fede, che senza la competenza amministrativa non sia possibile di mantener l'ordine nella materia delle acque, e che già per questo solo vorrebbero che tutte le acque avessero da esser pubbliche.

Ma anche questa credenza non ha fondamento; poichè per le massime che dominano la nostra legislazione è fuor di dubbio che competenti sono le Autorità amministrative eziandio nel-

l' oggetto delle acque private, quando in qualche raro caso siano involti riguardi pubblici. Non occorre adunque di alterare i rapporti di proprietà, eziandio in simili casi. Per tutti gli altri poi, non si saprebbe perchè avesse da entrarvi la competenza amministrativa.

Vuolsi eziandio che la procedura amministrativa sia più semplice e spedita della giudiziaria. Sarà; ma questa non è una ragione sufficiente per cambiare le norme di competenza. D' altronde, se la procedura amministrativa può essere in genere più spiccia della giudiziaria, non è da credere per altro che sempre effettivamente lo sia; chè in pratica vediamo spesso il contrario, per motivi a tutti noti. È da riflettere altresì, che innanzi al foro civile le ragioni delle parti sono discusse con tutte le formalità, e che sono maturamente ponderate dal Giudice; il che sempre non avviene nelle cause amministrative, la cui procedura non è legata a forme determinate.

Conchiudendo diremo, che ora si agita in alto la revisione della pratica vigente in questo Regno nella materia delle acque; e noi facciamo voti che quella osservata nel Veneto, sia ricondotta a quei giusti ed equi principj, che sono stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, e da cui essa di troppo si è allontanata.

APPENDICE

CONTENENTE I TESTI DI LEGGE

Legge italica sulle acque, dei 20 Aprile 1804.

Art. 52. Chiunque intenda derivare acque private o pubbliche, legittimamente possedute, per oggetti di agricoltura o per attivazione di macchine ed opificj idraulici, può condurle pel fondo altrui, pagando il valore del terreno occupato dall'acquedotto in ragione di stima col quarto di più, ed obbligandosi così alla manutenzione dell'acquedotto, sponde, edificj ecc., come ad indennizzare il possessore di qualunque danno può derivare al fondo stesso.

Codice Napoleone, già vigente nell' ex Regno d' Italia.

Art. 538. Tutte le strade che sono a carico dello stato, i fiumi, le riviere navigabili od inservienti a trasporto, le rive, le coste occupate ed abbandonate dal mare, i porti, i seni, le spiaggie, e generalmente tutte le parti del territorio dello stato non suscettibili di privata proprietà, sono considerati come pertinenze del demanio pubblico.

641. Quegli che ha una sorgente nel suo fondo, può usarne ad arbitrio, salvo il diritto che potesse avere acquistato il proprietario del fondo inferiore in forza di un titolo o della prescrizione.

642. La prescrizione in questo caso non può acquistarsi che col possesso continuo d'anni trenta, da computarsi dal momento in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e

terminate dei lavori visibili, e destinati a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo.

643 Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso, quando la medesima somministri agli abitanti di un comune villaggio, o borgata l'acqua che è loro necessaria; ma se gli abitanti non ne hanno acquistato o prescritto l'uso, il proprietario può pretendere una indennizzazione determinata dai periti.

644. Quegli lungo il cui fondo scorre un'acqua corrente, tranne quella ch'è dichiarata di ragione del pubblico demanio coll'articolo 538 al titolo della *Distinzione de' beni*, può mentre trascorre, servirsene per l'irrigazione de' suoi fondi.

Quegli il cui fondo viene altraversato da quest'acqua, può anche servirsene nell'intervallo in cui essa vi trascorre, ma coll'obbligo di restituirla al suo corso ordinario nell'uscire dai suoi terreni.

Regolamento 20 Maggio 1806, sulla condotta delle acque.

Titolo I.

Derivazione d'acque dai fiumi, torrenti e canali pubblici.

Art. 1. Nessuno può derivare acque pubbliche nè erigere opificj sulle medesime, senza l'investitura o la concessione del governo.

2. L'investitura o concessione, determina la quantità, il tempo, il modo e le condizioni dell'estrazione, della condotta, dell'uso delle acque, e della costruzione, e dell'uso dell'opificio, e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi.

3. Le disposizioni dei precedenti articoli non s'intendono pregiudicare gli attuali possessori negli usi, edifizj e diritti

relativi, de' quali, a tenore delle leggi e legittime consuetudini veglianti ne' rispettivi paesi, godessero con giusto titolo.

4. Nessuna nuova investitura potrà essere in pregiudizio delle altrui competenze. Queste sono dalle nuove concessioni cautelate colle opportune limitazioni.

A tale effetto viene pubblicata la petizione, sono sentiti gl'interessati, e si premettono le opportune osservazioni dell'arte. Un regolamento ne determina i metodi.

5. Non è permesso, per qualunque titolo, di fare alcuna variazione alle bocche e chiuse stabili, senza l'assenso del Governo.

6. Nelle derivazioni a bocche e chiuse instabili qualunque lavoro dovrà essere approvato dall'Ingegnere in capo nei rispettivi dipartimenti. Questi ne dà conto alla Direzione.

7. Gl'ingegneri in capo sono incaricati di vegliare, in ciò che riguarda i pubblici oggetti, perchè l'uso delle acque concesse per irrigazioni o movimenti di opificj, sia praticato secondo i patti, obblighi e condizioni imposte nelle investiture, concessioni ecc.

8. A quest'effetto hanno presso di loro il registro delle suddette concessioni, investiture ecc.

9. Se chi ha diritto di prevalersi dell'acqua, introduce qualche abuso, o commette qualche mancanza, gl'Ingegneri in capo sono autorizzati in via di fatto per la restituzione delle cose nello stato primiero, a termini convenuti nelle dette investiture e concessioni, dandone parte alla Direzione.

10. Quando le contestazioni d'acque hanno per oggetto semplicemente l'interesse de' particolari, sono terminate come in addietro avanti i Tribunali competenti.

11. Quando nelle dette contestazioni vi sia misto l'interesse pubblico, sono soggette di pubblica amministrazione.

Titolo II.

Derivazione d' acque da sorgenti.

12. È permesso a ciascuno di escavare sorgenti nel proprio fondo, e condurle pel medesimo, salvo il disposto dalla legge **20 Aprile 1804** art. 55 (1), e salve le ragioni che possono competere al terzo.

Titolo III.

Modellazione e partizione d' acque.

13. Fino a tanto che sia stato stabilito un modulo uniforme, e l' unità di misura d' acque comune, le bocche modellate saranno costrutte e modellate secondo l' uso del rispettivo paese.

14. Per tutti que' luoghi dove non si usa il modulo, ne verrà determinato uno dalla Direzione compatibilmente colla circostanza dei luoghi e de' canali.

D' ora innanzi, ove occorra di fare partizioni d' acque, queste si eseguiranno secondo i modi e le discipline che verranno prescritte dalla Direzione.

(1) Art. 55 della legge 20 Aprile 1804. È vietato l' escavare sorgenti o teste di fontanili, condotti, cavi, come pure l' approfondare ed ampliare le escavazioni o sorgenti attualmente esistenti in vicinanza ai fiumi o canali, entro la distanza nella quale, a giudizio dei Periti, possono nuocere ai fiumi o canali o loro ripari

Titolo IV.

Condotta d'acque per gli altrui fondi.

15. Per la condotta d'acque sui fondi altrui provvede la legge 20 aprile 1804.

16. Chiunque voglia introdurre acqua in un canale pubblico per estrarla inferiormente, ne fa domanda alla Direzione. Questa provvede come all'art. 4.

I reclami contro questa provvidenza sono soggetto di pubblica amministrazione.

Titolo V.

Disposizioni generali.

17. Gl'ingegneri in capo invigilano, perchè non s'introducano abusi nell'uso che si fa dell'acqua per le risaje, per le irrigazioni, e pel servizio degli opifizj, e scoprendone provveggono per loghergli entro i limiti delle loro facoltà, e ne fanno rapporto alla Direzione.

18. Ove non sia altrimenti disposto dal presente Regolamento, sono conservati i metodi, e le discipline fin qui praticate relativamente all'estrazioni, condotte, ed all'uso delle acque per le irrigazioni, pel movimento degli opifizj ecc. salve quelle variazioni e modificazioni che il Governo credesse di prescrivere per l'interesse pubblico e privato.

19. Tutte le leggi, le gride, gli editti, le condanne e le multe precedentemente emanate contro le usurpazioni delle acque, s'intendono mantenute in pieno vigore, in tutti que' casi ai quali non siasi diversamente provveduto col presente Regolamento.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle leggi.

Codice civile generale Austriaco.

§. 287. Diconsi cose a niuno appartenenti quelle che si possono occupare liberamente da tutti i cittadini. Quelle che sono loro concedute soltanto ad uso, come le strade maestre, i fiumi, le riviere, i porti e le spiagge di mare chiamansi beni universali o pubblici. E patrimonio dello Stato tutto ciò che è destinato a somministrare i redditi necessarj per sostenere i bisogni, come il diritto di coniar monete, quello delle poste e gli altri diritti di Maestà, che chiamansi anche regali, i beni camerali, le miniere, le saline, i tributi e i dazj.

497. Quegli che ha il diritto di derivare l'acqua dal fondo altrui nel proprio, o di condurla dal proprio nel fondo altrui, può egli pure costruire a sue spese i condotti, i canali, e le chiuse necessarie a questo fine. La misura da non eccedersi nell'esecuzione di tali opere vien determinata dal bisogno del fondo dominante.

854. I solchi, le siepi morte o vive, gli steccati, i muri, i rivi di privata ragione, i canali, gli spazj voti e simili separazioni che esistono tra fondi vicini, si considerano come proprietà comune, a meno che non vi siano stemmi, inscrizioni o altri contrassegni, ed altri mezzi di prova che dimostrassero il contrario.

Decreto del già I. R. Governo Veneto, dei 13 Giugno 1833 n. 21631—2933, che comunica la Sovrana Risoluzione, 4 Maggio 1833.

L'Eccelsa Aulica Cancelleria Riunita con dispaccio 12 Maggio p. p. n. 11090—1106 si è degnata di comunicare una clementissima Sovrana Risoluzione 4 Maggio decorso, emanata sul ricorso del nob. Francesco Rizzo Patarol contro la governativa decisione 22 Marzo 1825, colla quale, in base alla prescrizione 6 Febbrajo 1556, che dichiara tutte le acque di giurisdizione del Demanio, fu chiamato il Patarol a legittimarsi riguardo all'uso delle acque irriganti le di lui risaje, quantunque sorgenti da fonti private.

La Sovrana Risoluzione è del seguente tenore:

« A senso delle veglianti prescrizioni e costumanze, non si può di regola pretendere una giustificazione o legittimazione sull'uso continuato di acque sorgenti e scorrenti nei fondi privati; ma nel caso che un tale uso continuato venisse in conflitto con rapporti pubblici, cioè dello Stato, l'amministrazione dello Stato è autorizzata, per mire di pubblico bene, non solamente a restringerlo e perfino a sospenderlo ed a proibirlo, ma ben anco, fino a tanto che durano i riguardi pubblici, a rendere dipendente il rinnovato uso delle acque da espresso permesso governativo; e questo è principalmente il caso trattandosi di fondi giacenti in vicinanza dei fiumi, canali ed altre pubbliche opere idrauliche, come è già prescritto al § 35 della Legge 20 aprile 1844 »

Decreto del già I. R. Governo Veneto, dei 3 Luglio 1839 n. 27616, comunicante dispaccio della già I. R. Cancelleria Aulica Riunita, dei 16 Giugno 1839 n. 19323-2144.

In seguito a venerato dispaccio 16 p. p. Giugno n. 19233 dell'Eccelsa I. R. Aulica Cancelleria, avvenuto sopra un caso particolare in oggetti d' acque, s' incaricano le regie Delegazioni di avere sempre presente nelle questioni che insorgono nell' uso loro:

1. Dopo la pubblicazione della Legge 20 Maggio 1806 l' uso delle acque private, ossia aventi origine da un fondo privato, non dipende mai da speciali concessioni pubbliche, ma deriva dal diritto di proprietà.

2. Tale principio fu confermato dalla Sovrana Risoluzione 4 Maggio 1833, e perciò la sussistenza di un' anteriore investitura sopra un' acqua di tale appartenenza si presenta come una circostanza secondaria, non come una condizione essenziale per l' uso della medesima, nè vi si possono applicare in caso di controversia le regole sulla competenza sopra l' investitura d' acque pubbliche.

3. Nell' uso di acque private non deve ingerirsi l' autorità pubblica, giusta la sulludata Risoluzione, se non quando fossero compromessi i riguardi pubblici, nel qual caso se ne può modificare ed anche sospendere l' uso.

4. Le questioni fra i particolari sugli usi delle acque pubbliche sono di competenza dei Tribunali civili, quando hanno per oggetto semplicemente l'interesse loro.

5. Finalmente, nel giudicare se o meno concorre l' estremo del pubblico interesse, si deve avere in vista il principio che non si possono giammai stabilire eccezioni da una Legge o da un Regolamento per motivi talmente generali, che rimanga quasi del tutto paralizzata l' applicazione sua, e diventi invece la legge il caso di eccezione.

Circolare della I. R Direzione Veneta delle Pubbliche Costruzioni a tutte le Direzioni Provinciali, dei 28 Ottobre 1852, n. 7060.

La conferma che l Ecc Ministero dell' Interno si degnò di impartire alli principj interessantissimi, per distinguere nelle vertenze per uso d' acque quelle che appartengono alle *infrazioni* d' investitura dalle altre che alle *contestazioni* per uso delle acque riguardano, e sui precisi caratteri di distinzione delle Acque Private dalle Pubbliche, che la scrivente ebbe occasione di sviluppare nella di loro applicazione ad un caso speciale, la pone nella determinazione di comunicare a tutte le dipendenti Direzioni Provinciali siffatti principj, che sebbene derivino interamente dalle vigenti Leggi dello Stato, non se ne ravvisa però bene spesso fatta nei singoli casi giusta applicazione.

Il caso speciale riguardava una derivazione d' acqua dal torrente Agno, (che successivamente prende i nomi di Guà, indi di Fiume Novo, poscia di Frassine), mediante una seriola od acquedotto detto Roggia dei Molini, che dà appunto movimento ad opifizj di siffatto genere e sulla quale derivazione si accusarono abusi in due modi, l' uno di commutazione degli Edificj dapprima destinati ad uso di Maglio, e convertiti puscia senza speciale concessione a macinatura da grano, l' altro di alterazione nella derivazione dell' acqua, onde ottenerne livello più elevato nell acquidotto ed accrescerne in tal modo la portata.

Alcune delle Autorità cui spettavano le preliminari decisioni qualificarono siffatta vertenza come una questione o contestazione d' acque, e calcolandola riguardare i soli particolari interessi de' reclamanti dichiararono applicabile l' Art. 10 del Reale Decreto 20 maggio 1806, e che quindi dovessero le parti rimettersi al foro Civile.

La servente fece conoscere nella sua Consulta relativa, come si avesse preso abbaglio nella qualificazione dell'argomento, non trattandosi del caso *di contestazioni di acque*, ma del ben diverso caso di *infrazioni d'investiture*, per le quali non sono già applicabili gli articoli 10 ed 11 del suddetto Reale Decreto 20 maggio 1806, ma sibbene invece gli articoli 5, 7, 9, dello stesso Regolamento, che sempre riguardano l'Autorità Politica e non mai il poter Giudiziario. Che quindi chiara era la procedura da seguirsi, non dovendosi che richiamare gli utenti accusati di abuso alla produzione dei documenti di Investitura, ed assicurarsi se l'*infrazione* dell'Investitura esistesse o no agendo a termini dell'Art. 9 del citato Reale Decreto 20 maggio 1806, colla corrispondente prestazione dell'Ingegnere in Capo.

Ma per appoggiare anche ad altri motivi la erronea decisione, si pretese che l'acqua di derivazione fosse di ragione privata invece che pubblica, e che quindi dovessero anche per questo solo motivo rimettersi le parti al foro Civile.

La privata ragione dell'uso dell'acqua si sosteneva appoggiandosi al §. 538 del Codice Napoleone, che non è più vigente, e venne sostituito dall'attuale Codice Civile Universale.

Ma dato pur e non concesso, che quel §. 538 del Codice Napoleone, volesse ritenersi obbligatorio si faceva conoscere nella Consulta non potersi per questo conchiudere che il fatto della Navigabilità o meno di fiumi e torrenti essere debba il carattere da cui abbia a dipendere la qualificazione della ragione delle acque, private o pubbliche. Lo scopo infatti di quel §. 538 era di fissare la proprietà del Demanio Pubblico, e stabiliva per tali i fiumi e le riviere navigabili, od inservienti a trasporto e generalmente poi tutte le parti del territorio dello Stato, non *suscettibili di privata proprietà*. Egli è perciò che non bastava nemmeno pello indicato Codice ai fiumi e riviere (comprendenti i torrenti e fiumi-torrenti), l'essere privi del carattere di *Navigabilità*, o di servienti *in qualsiasi modo al trasporto*, per escluderli dalla proprietà dello, Stato,

ma voleasi ancora che per siffatta esclusione vi concorresse la condizione di essere per lor natura *suscettibili di privata proprietà*. Nè sono al certo suscettibili di privata proprietà i fiumi o torrenti anche non servienti al trasporto per lor natura, come è ben chiaro a vedersi. — Inoltre poi fa duopo riflettere, che *inservienti a trasporto*, così generalmente detto, sono tutti i torrenti o torrentelli, i quali servono, o possono servire al trasporto delle zattere, od almeno a quello delle semplici taglie, quindi questo solo riflesso basterebbe a far isvanire ogni difficoltà sulla insussistenza dell' indicata restrizione.

S' accorse però lo stesso Governo Italico, che bisognava secondo il principio suesposto del suo Codice definire, quali acque quindi potessero essere suscettibili di *privata proprietà*, o piuttosto di uso privato e perciò nel citato Reale Decreto 20 maggio 1806 all' Art. 12 stabilì « che è permesso scavare « sorgenti nel proprio fondo e condurle pel medesimo, salvo « il disposto dalla altra legge 20 aprile 1804 » (cioè in quanto l'escavo fosse dannoso ai vicini fiumi e canali) « e salve le ragioni che possono competere al terzo, » cioè salvi i casi in cui sieno in qualsivoglia modo lesi i riguardi pubblici ed i diritti dei terzi.

Dunque anche pelle Italiche Leggi e precipuamente per il citato Articolo della legge 20 maggio 1806 la libertà del privato di valersi delle acque senza ingerenza della R. Amministrazione si circoscrive a quelle che scaturiscono da sorgenti escavate (non già naturali), ed alla condotta di queste acque per qualsiasi modo ed uso, ma sempre nel proprio fondo, mentre da questo fondo sortite le acque, cessa espressamente nel privato la libertà di usarne a suo beneplacito, senza dipendenza dalla R. Amministrazione accordando la legge siffatta libertà circoscritta espressamente al fondo medesimo, oltrepassato il quale cotal libertà va a cessare, e vanno le acque a riescire soggette alla dipendenza della R. Amministrazione.

Classificando quindi questa libertà di usare e disporre del-

l'uso delle acque per proprietà si deduce la legittima conseguenza che le sorgenti escavate in terreni di ragione privata, e condotte pei medesimi, fino a che conservano questo carattere, considerare si debbono di ragione privata, tutte le altre acque indistintamente essendo da ritenersi per pubbliche, cioè tali che la loro disponibilità appartenere debba allo Stato.

Ora l' esposto principio di distinzione delle Acque pubbliche dalle private essendo appunto stabilito dal suddetto Art. 12 di una legge tuttavia in pieno vigore, come è appunto il suddetto Reale Decreto 20 maggio 1806, deve costituire la regola di ogni corrispondente applicazione.

Siffatto principio è pienamente confermato anche dal §. 287 del vigente Codice Civile Universale, il quale dichiara, che quelle « cose, che sono loro concedute (cioè ai Cittadini) (1) come « le strade maestre, i fiumi, le riviere, i porti e le spiagge di « mare chiamansi beni universali o Pubblici. »

L' esposto principio poi sulle acque di ragione privata stabilito dall Art. 12 della Legge succitata, venne pienamente confermato dalla Sovrana Risoluzione 4 maggio 1833, e dal successivo Dispaccio 16 Giugno 1839 N. 19235-2144 dell Ecc. I. R. Aulica Cancelleria, la quale espressamente dichiara valere nella sua pienezza il principio stesso, dopo la pubblicazione della legge 20 Maggio 1806 (quella appunto di cui si tratta) e di più soggiunge « che tale principio fu confermato dalla Sovrana Risoluzione 4 Maggio 1833. »

Dunque si concluse nella Consulta risultare chiaro, che per giudicare della spettanza dell' uso delle Acque, se cioè di pubblica, o privata ragione, non deve ritenersi se non l'esposto principio che essendo desso stabilito dalla Autorità Sovrana, non può essere derogato da qualsiasi altra Autorità, richiedendosi anzi espressamente una nuova Risoluzione Sovrana, non

(1) Sottintendi le parole *soltanto ad uso* che sono nel Codice Civile, e che nella Circolare della Direzione Veneta furono dimenticate.

solo per essere derogato, ma eziandio per essere modificato in qualsiasi piccola parte.

Questi principj in siffatto modo sviluppati nella Consulta di questa Direzione, furono pienamente ammessi e dal R. Fisco, e dall' Ecc. I. R. Luogotenenza Veneta, e poscia confermati dall' Ecc. Ministero dell' Interno con suo ossequiato Dispaccio 26 Luglio 1852 N. 17850, che revocò siccome basata ad erronea supposizione la decisione relativa del già Commissario Plenipotenziario 24 Ottobre 1849 N. 12330.

I principj medesimi quindi serviranno di indiminuta ed inalterabile norma a codesto Ingegnere in Capo nel fare le corrispondenti debite distinzioni fra le vertenze per uso d' acque, che riguardano le *infrazioni* di Investitura, dalle altre, che spettano alle *contestazioni* e nel ben applicare i suesposti caratteri per la regolare distinzione delle acque di ragione privata, da quelle di Pubblica ragione. —

Dall' I. R. Direzione Veneta delle Pubb. Costruzioni.

Il ff. di DIRETTORE.